



Città di Chioggia città d'arte

Prot. n. 23785

Prat. n.PC-99-2015

SETTORE URBANISTICA
SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA

PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE N. 77
(D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

IL DIRIGENTE

- VISTA** la domanda presentata in data 03/06/2015, con numero 23785 di protocollo da:
BOSCOLO IVANO BIELO S.R.L.
C.F./P.I. 03137160275
Canale Della Scomenzera, 1 30123 VENEZIA
intesa ad ottenere permesso di costruire per i seguenti lavori: **variante al PDC n. 41/2015**, da realizzarsi in via Sottomarina 3, su immobile così censito in catasto: Comune di Chioggia Foglio: 25 Particella: 4;
- VISTO** il progetto allegato alla domanda stessa, redatto da ing. Pierluigi Moro (p.i./c.f. 03649740275 MROPLG50E25L736Y);
- VISTA** l'istruttoria comunale in data 27/10/2015 con esito favorevole, previo parere del Consiglio Comunale;
- VISTO** il parere dell'Agenzia del Demanio prot. n. 13388 del 03.08.2015, acquisito al prot. Comunale al n. 34471 in data 10/08/2015 che conferma il parere favorevole già espresso con le precedenti note 13262 del 04.08.2014 e prot. 17646 del 22.10.2014;
- VISTO** il parere favorevole con prescrizioni in deroga dei Vigili del Fuoco, espresso in data 22.02.2016 prot. 3787, acquisito al prot. Comunale al n. 8334 in data 22.02.2016;
- VISTO** il parere idraulico integrativo favorevole con prescrizioni, espresso dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione, prot. 8503 del 10.10.2015, acquisito al prot. Comunale al n. 44344 in data 12.10.2015;
- VISTO** il parere tecnico favorevole con prescrizioni al progetto di allacciamento alla pubblica fognatura, espresso da V.E.R.I.T.A.S. in data 22.06.2015 prot. n. 52891, acquisito al prot. Comunale al n. 31979 in data 24.07.2015, che va a sostituire il precedente parere prot. 31999 del 07.05.2014, allegato al PDC n. 41/2015;
- VISTO** il parere favorevole espresso dall'A.U.L.S.S. n.14 in data 22.06.2015 prot. n. 16625, acquisito al prot. Comunale al n. 31979 in data 24.07.2015;
- VISTO** il parere conclusivo della Commissione per la Salvaguardia di Venezia in ordine

alla tutela dei Beni Ambientali, protocollo 147249 del 14/04/2016, acquisito al prot. Comunale al n. 18929 in data 19/04/2016, con esito: favorevole con prescrizioni;

- VISTA** la deliberazione Consiglio Comunale n. 32/2016 con cui è stato approvato il progetto ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 55/2012, in variante al permesso di costruire n. 41 del 01/04;
- VISTA** l'autorizzazione paesaggistica n. 63 del 11/05/2016, in materia di bellezze naturali e di tutela dell'ambiente resa ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 23/04/2004 n. 11 e del D.Lgs. n.42 del 22/1/2004;
- VISTO** l'atto aggiuntivo a rogito del notaio Francesco Candiani, rep. n. 135832 racc. n. 40848 del 18/05/2016, registrato a Mestre il 19/05/2016 al n. 6078 serie 1T e in fase di trascrizione perché entro i termini, alla precedente convenzione ai sensi e per gli effetti della variante al P.R.G., in attuazione dell'art. 4 L.R. n. 55/2012, a rogito del notaio Francesco Candiani, rep. n. 133667 racc. n. 39397 del 03/03/2015, registrata a Mestre il 17/03/2015 e trascritta all'Ufficio Provinciale Servizio di Pubblicità Immobiliare di Chioggia il 24/03/2015 al n. 1346/974;
- VISTO** il DPR 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTA** la Circolare della Regione Veneto in data 31 luglio 2001, n. 16, con la quale sono stati approvati gli indirizzi in materia urbanistica riguardanti l'attività dello SUAP;
- VISTA** la L.R. n. 55/2012 recante "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia (...)" che detta procedure urbanistiche semplificate per il procedimento di sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui al DPR n. 160/2010;
- VISTO** l'art. 3 della L.R. n. 55/2012 riguardante "Interventi di edilizia produttiva in deroga allo strumento urbanistico generale";
- VISTO** D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- VISTO** il Regolamento Edilizio Comunale;
- VISTO** il P.R.G. vigente con allegate Norme di Attuazione;
- VISTE** le leggi e regolamenti vigenti in materia edilizia e urbanistica;
- ACCERTATO** che il richiedente ha titolo per ottenere il richiesto permesso di costruire;
- VISTO** Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** il "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" del Comune di Chioggia, art. 7, n. 3, lett. a);

RILASCIA

il presente permesso di costruire a:
BOSCOLO IVANO BIELO S.R.L.

C.F./P.I. 03137160275

Canale Della Scomenzera, 1 30123 VENEZIA

per l'esecuzione delle seguenti opere: **variante al PDC n. 41/2015**, secondo gli allegati grafici di progetto e comunque nel rispetto di leggi, regolamenti vigenti, condizioni e prescrizioni tutte contenute nel presente permesso di costruire e negli atti che, allegati ad esso, ne fanno parte integrante.

Il presente permesso di costruire é rilasciato salvi i diritti di terzi ed é valido per il periodo concesso per ultimare i lavori, esso é oneroso secondo le indicazioni di seguito riportate in tabella **che sostituiscono quelle di cui al permesso di costruire n. 41/2015**:

ONERI DI URBANIZZAZIONE

€	76.580,32	Per oneri di urbanizzazione primaria
€	96.773,41	Per oneri di urbanizzazione secondaria
€	173.353,73-	Totale oneri di urbanizzazione

COSTO DI COSTRUZIONE

€	29.959,83	Totale costo di costruzione
---	------------------	------------------------------------

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DEL PRESENTE PERMESSO DI COSTRUIRE

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;
- dovrà essere determinata la quota 0.00 di riferimento nell'ambito dei grafici allegati alla presente.

Il presente permesso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera, a disposizione degli organi di controllo.

Ove si intenda dare esecuzione di strutture in c.a. indicate nell'art. 1 della Legge 05/11/1971, n. 1086, il costruttore e' tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia di cui all'art. 4 e all'art. 2 del D.P.R. 22/04/1994 n. 425, prima dell'inizio dei lavori, da inoltrare al Comune ai sensi della Legge Regionale 13/04/2000 n. 11, art. 87 comma 3, lettera b.

Qualora non vi siano opere oggetto di applicazione dell'art. 1 della Legge 05/11/1971 n. 1086, con la comunicazione di inizio lavori dovrà essere presentata dichiarazione da parte del direttore dei lavori, che l'esecuzione delle opere di cui al presente permesso di costruire non necessitano di denuncia dei cementi armati.

Il titolare del presente atto abilitativo, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle normative di leggi e regolamenti e delle prescrizioni qui contenute. La Ditta intestataria del presente permesso di costruire prima dell'inizio dei lavori dovrà comunicare al Comune la data precisa del loro inizio, il nome del direttore e dell'esecutore dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere trasmessa la documentazione prevista dal D.Lgs. 10/9/2003, n.276, art. 86, comma 10 b-ter, pena la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo.

L'inizio dei lavori è condizionato alla presentazione della documentazione prevista dalla Legge n. 373 del 30/04/1976, successiva Legge n. 10 del 9/1/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici; relazione di cui alla Legge 447/95 e successivo D.P.C.M. sull'inquinamento acustico (art.76 del R.E.C.).

Il titolare del presente permesso di costruire deve inoltre osservare il rispetto delle seguenti norme:

- Legge 11 maggio, 1999 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni per la tutela delle acque dall'inquinamento, nonché il regolamento di fognatura comunale;
- Legge 13 luglio 1966, n. 615 e successive modificazioni e Regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico;
- Legge 31 marzo 1968, n. 168 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni;
- Legge 5 marzo 1990, n. 46 per la sicurezza degli impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile;
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
- D.P.C.M. 1 marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, relativamente all'attivazione del cantiere lavorativo (attività temporanee per le quali necessita la specifica autorizzazione del Sindaco);
- D.P.R. 164/1955 e D.P.R. 547/1955 relativi alla normativa antinfortunistica.

In ogni cantiere deve essere esposto all'esterno, ben visibile, un tabellone delle dimensioni minime di m. 1,00x1,50 nel quale devono essere indicati: il Titolare e gli estremi della titolare del presente permesso di costruire, il Direttore dei Lavori, l'Assuntore dei Lavori, il Progettista degli impianti, ove previsto per Legge, l'oggetto e la destinazione d'uso dell'opera oggetto dell'intervento, la data di inizio dei lavori. Recapito della persona che ne assicuri l'accesso durante le ore di chiusura del cantiere.

Il cantiere deve essere per quanto possibile recintato, in modo da non pregiudicare gli spazi circostanti, pubblici o privati. All'uopo dovranno essere posti in opera tutti gli accorgimenti (segnalazioni diurne e notturne, ecc.) atte ad eliminare qualsiasi pregiudizio alla circolazione ed a terzi.

L'eventuale materiale di risulta da demolizioni e/o scavi deve essere consegnato a discarica autorizzata.

Qualora venga fatto uso di gru, ponteggi, o vengano impiegate particolari macchine operatrici, tutte le operazioni di carico e scarico devono avvenire all'interno del cantiere stesso. Per eventuali operazioni che insistano su area pubblica deve essere presentata specifica richiesta.

TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data del rilascio del presente permesso di costruire ed ultimati e resi agibili entro tre anni dal loro inizio.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del presente permesso di costruire, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche, con le quali il permesso di costruire stesso sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il titolare deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso di costruire o eventuale denuncia di inizio attività per la parte non ultimata.

Il soggetto titolare del presente permesso di costruire o i loro successori o aventi causa, sono tenuti, nei casi previsti per legge (art. 24, comma 2, D.P.R. 380/01), a chiedere il rilascio del certificato di agibilità entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

CARATTERISTICHE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Il presente permesso di costruire è rilasciato a favore del/i richiedenti senza pregiudizio dei diritti

dei terzi ed è trasferibile insieme all'immobile ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio.

EVENTUALI PRESCRIZIONI

- Prescrizioni contenute nel parere VERITAS prot. 52891 del 22.06.2015 che sostituisce il precedente parere prot. 31999 del 07.05.2014 allegato al PDC n. 41/2015;
- Prescrizioni contenute nel parere idraulico integrativo espresso dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione, prot. 8503 del 10.10.2015;
- Prescrizioni contenute nel parere in deroga dei Vigili Fuoco prot. 3787 del 22.02.2016;
- Prescrizioni contenute nel parere conclusivo della Commissione per la Salvaguardia di Venezia in ordine alla tutela dei Beni Ambientali, protocollo 147249 del 14/04/2016;
- Restano altresì valide quelle contenute nel precedente permesso di costruire n. 41/2015.

- Allegati:**
- Tavole dalla n. 0 alla n. 50;
 - parere Agenzia del Demanio prot. n. 13388 del 03.08.2015;
 - parere Vigili del Fuoco in deroga, favorevole con prescrizioni, prot. 3787 del 22.02.2016;
 - parere favorevole con prescrizioni, Consorzio di Bonifica Bacchiglione, prot. 8503 del 10.10.2015;
 - parere favorevole con prescrizioni V.E.R.I.T.A.S. prot. 52891 del 22.06.2015;
 - parere favorevole A.U.L.S.S. n.14 prot. n. 16625 del 22.06.2015.

Sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi di cui al combinato disposto di cui agli articoli 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al Responsabile del Procedimento, al Coordinatore Tecnico e al Dirigente del Settore Urbanistica .

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È IMPUGNABILE AVANTI IL T.A.R. DEL VENETO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA O ENTRO 120 GIORNI AL CAPO DELLO STATO.

Chioggia

30 MAG 2016

Il Responsabile del procedimento:
Il Coordinatore tecnico:

Rosina Duò
Aldo Longo

IL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA
MOHAMMAD TALIEH NOORI

Il sottoscritto dà atto con la presente sottoscrizione di avere ricevuto copia di questo permesso di costruire e dei suoi allegati.

CHIOGGIA

IL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE